



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

Spett.le **Stogit S.p.A.**
Piazza Santa Barbara 7
20097 San Donato Milanese (MI)

Milano, 22 Gennaio 2015

Oggetto: Proposta di aggiornamento del Codice di Stoccaggio rif. n° 25 - Recepimento Delibera AEEGSI 423/2014/R/gas

Osservazioni di carattere generale

La possibilità di offrire gas in garanzia rappresenta per gli utenti un importante strumento per favorire l'economicità, la liquidità e la sicurezza del mercato del gas naturale, la cui applicazione risulta essere urgente. Poiché l'art. 4 della Delibera AEEGSI 423/2014/R/gas disponeva alle imprese di stoccaggio di "porre in consultazione le proposte di aggiornamento relative alla costituzione di garanzia reale sul gas in stoccaggio a favore di terzi **entro il 15 ottobre 2014**", rileviamo il ritardo (di oltre due mesi) con cui è stata di fatto messa in consultazione la proposta in oggetto.

Evidenziamo inoltre che al punto 7.3.4.2 della proposta si fa riferimento al Contratto per il Servizio di Custodia e ai modelli per le richieste di incremento o decremento del quantitativo di gas oggetto del pegno irregolare, ma che essi non risultano essere oggetto di consultazione. Riteniamo invece che le disposizioni contenute nel Contratto di Custodia debbano essere oggetto di consultazione, non come documento allegato, bensì come parte integrante del Codice. Allo stesso modo è di fondamentale rilevanza l'analisi e quindi la consultazione anche dei modelli per le richieste di incremento o decremento del quantitativo di gas oggetto di pegno irregolare.

Vogliamo infine segnalare come tra gli obiettivi della delibera AEEGSI 423/2014/R/gas ci fosse quello di favorire l'economicità e liquidità del mercato attraverso l'intervento di istituti finanziari. ("la possibilità di offrire il gas in garanzia anche a soggetti diversi dal responsabile del bilanciamento, quali ad esempio istituti finanziari, favorisce l'economicità e la liquidità del mercato del gas"). Le modifiche al codice di stoccaggio che da un lato introducono un tetto massimo alla quantità di gas utilizzabile per il pegno e dall'altro complicano le operazioni di aumento e diminuzione del gas in pegno rendono impossibile la realizzazione di questo intento. Per questo motivo le nostre osservazioni alle proposte di modifica del codice saranno integrate da un'analisi degli aspetti problematici dal punto di vista della "bancabilità" dello strumento proposto e da suggerimenti di possibili diverse soluzioni operative.



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

Osservazioni di carattere puntuale

- **Capitolo 3 - Paragrafo 3.2.9 Il Servizio di Bilanciamento utenti.** Riportiamo: *“L’eventuale quantitativo di Gas che residua al termine del conferimento dello Spazio di cui al Servizio di Bilanciamento Utenti, verrà contabilizzato nello Spazio relativo agli altri Servizi conferiti all’UTENTE secondo l’ordine di priorità di cui al paragrafo 6.3.7. Nel caso in cui l’UTENTE non disponga di una Capacità di Spazio sufficiente, STOGIT applica quanto previsto al successivo paragrafo 7.7”.* Precisiamo che tale modifica non è però attinente al recepimento di quanto disposto con Delibera 423/2014/R/gas. Riteniamo che, come avvenuto per l’Anno Termico 2014-15, tali quantitativi debbano essere allocati su uno o più magazzini/servizi di stoccaggio sulla base della scelta effettuata dall’utente stesso e non attraverso una ripartizione imposta dall’impresa di stoccaggio.
- **Capitolo 3 - Paragrafo 3.2.12 Servizio di Custodia connesso ad una garanzia costituita in forma di pegno irregolare di cui al successivo paragrafo 7.3.4.** Facciamo presente che, mentre la Delibera 423/2014/R/gas afferma nei considerata *“la possibilità di offrire il gas in garanzia anche a soggetti diversi dal responsabile del bilanciamento, quali ad esempio istituti finanziari”* la proposta di Codice prevede che il soggetto terzo creditore possa unicamente essere una banca come definita all’art. 1, comma 1, lettera b) del D. lgs. 385/1993. Segnaliamo di conseguenza la necessità di adottare formulazioni più generali adeguandosi a quanto disposto dalla succitata Delibera.
- **Capitolo 7 - Paragrafo 7.3.4.1 Requisiti generali.** Non riteniamo condivisibile la costituzione di un deposito cauzionale non fruttifero. Tale deposito risulterebbe infatti un costo a carico dell’utente in aggiunta al corrispettivo previsto al Capitolo 7 - Paragrafo 7.4.2.
- **Capitolo 7 - Paragrafo 7.3.4.2 Richiesta, accettazione e stipula del Contratto per il Servizio di custodia.**
 - Non condividiamo l’introduzione della sola Posta Elettronica Certificata come mezzo per l’invio dei contratti/moduli oggetto del paragrafo: riteniamo infatti che ciò rappresenti un ostacolo all’operatività dei soggetti esteri. Ricordiamo infatti che le società di diritto estero non possono richiedere l’attivazione della PEC poiché non dispongono di codice di Partita IVA per la società e di un Codice Fiscale per il legale rappresentante della società.
 - Le attuali modifiche in aumento o in diminuzione del gas in stoccaggio vincolato in garanzia in favore del responsabile del bilanciamento avvengono attraverso l’utilizzo di applicativi informatici quali il Portale Capacità di Snam Rete Gas e SAMPEI di Stogit. Tali strumenti rendono più semplici le variazioni del quantitativo di gas vincolato e, poiché direttamente collegati a sistemi di controllo giacenza utente, limitano possibili errori di inserimento che l’introduzione di modulistica cartacea invece faciliterebbe. Non riteniamo quindi plausibile



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

la fissazione in 10 giorni lavorativi della scadenza entro cui Stogit comunica all'utente e al soggetto terzo creditore, l'accettazione/mancata accettazione della richiesta. Attualmente tale comunicazione, per il gas in garanzia a favore del responsabile del bilanciamento, avviene entro 2 giorni lavorativi.

- Nella Delibera 423/2014/R/gas si precisa “ *il vincolo reale sul gas sia compatibile con la sicurezza del sistema*”: tale affermazione risulta incompatibile con la definizione di una percentuale massima di Spazio definita come “*rapporto tra il quantitativo di Spazio di Stoccaggio Strategico (SSTR), come definito dal MSE, e lo Spazio di Stoccaggio complessivamente disponibile ad inizio Anno Termico (STOT + SSTR)*”. Considerando i quantitativi di stoccaggio strategico e disponibile dell'Anno Termico 2014-15, **significherebbe che ogni Utente dal prossimo anno potrà istituire come pegno regolare meno del 30% del gas in stoccaggio (e solo qualora tutto lo spazio offerto venga conferito)**. Evidenziamo che a oggi per il regime di bilanciamento gli utenti durante l'anno vincolano a garanzia in stoccaggio a copertura dell'esposizione del sistema più del 30% del gas iniettato e che la fissazione di una percentuale massima da imputare a pegno irregolare inciderebbe sull'attuale sistema di garanzie costringendo gli utenti a far fronte all'esposizione del sistema mediante garanzie di tipo finanziario e bancario con un conseguente aumento dei costi per le garanzie da prestare. Inoltre, ricordiamo che, come riportato all'art. 1 punto d) della Delibera 15/2013/R/gas “*il gas detenuto in stoccaggio prestato in garanzia dall'utente può coprire integralmente l'ammontare delle garanzie richieste*”. Richiediamo dunque l'eliminazione della suddetta percentuale.
- **Capitolo 7 - Paragrafo 7.3.4.3 Caratteristiche del Servizio di Custodia.** Non riteniamo che siano necessari 10 giorni lavorativi successivi alla scadenza del Contratto di Custodia per effettuare lo svincolo del gas vincolato. Ove l'utente non rinnovasse il contratto anche per l'anno termico successivo, tale gas dovrà rientrare nelle immediate disponibilità dell'utente.
- **Capitolo 7 - Paragrafo 7.4.2 Corrispettivi per il Servizio di Custodia finalizzato all'istituzione del gas a garanzia.** Rileviamo che per il servizio di custodia attualmente svolto da Stogit per il vincolo dello stoccaggio in garanzia a favore del responsabile del bilanciamento non viene corrisposto alcun corrispettivo.

Possibili aspetti problematici per gli istituti finanziari

Abbiamo analizzato il tema anche con alcuni istituti finanziari interessati e da questi incontri sono emersi alcuni limiti potenziali della proposta di modifica del Codice che rischierebbero di vanificarne gli effetti attesi in termini di efficienza e liquidità dei mercati:

- A oggi alcuni utenti hanno già in essere forme di finanziamento garantite da strumenti diversi dal pegno irregolare. Alla data di eventuale entrata in vigore della proposta di



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

modifica del codice questi utenti si troverebbero a essere inadempienti nei confronti del Codice. Pertanto proponiamo che sia previsto un congruo “Grace period” per consentire l’adeguamento dei finanziamenti in essere al nuovo quadro regolatorio.

- La durata del servizio di custodia e del pegno irregolare (1 anno, a partire dal 1° aprile fino al 31 marzo) non corrisponde necessariamente alla durata del finanziamento in relazione al quale essi vengono stipulati. Ciò comporta che i finanziamenti aventi durata superiore a un anno non potranno beneficiare di una garanzia che sia continuativa dalla sottoscrizione alla scadenza del finanziamento e, come è prassi nei finanziamenti bancari, fino alla scadenza del periodo di revocatoria del rimborso del debito. Le banche dovranno quindi convivere con una garanzia che:
 - dovrà essere rinnovata di anno in anno (a condizione che l’utente stipuli un Contratto per i Servizi di Stoccaggio per il successivo anno termico) con il conseguente rischio del mancato rinnovo ovvero di “buchi” di copertura della garanzia tra un rinnovo e l’altro;
 - non si consoliderà mai per effetto di ogni rinnovo, rimanendo quindi sempre soggetta ad un rischio di revocatoria di un anno ai sensi dell’art. 67, comma 1 della Legge Fallimentare.
- Ai sensi del paragrafo 7.3.4.4 (Modalità di escussione del gas a garanzia a favore del terzo creditore) la procedura di escussione parte dal presupposto che tutte le banche finanziatrici possano detenere gas fisico. Considerato che invece molte banche non possono prendere in consegna gas e non possono detenere capacità di stoccaggio, sarebbe opportuno prevedere un’opzione alternativa alla presa in consegna del gas, ovvero la possibilità che la banca chieda a Stogit di vendere direttamente il gas oggetto della richiesta di soddisfacimento mediante procedura da concordare.

Ulteriori osservazioni e proposte

- **Creazione di “Stogit Fiduciaria”.** Come avviene nel settore della finanza, dove gli istituti bancari utilizzano veicoli ad hoc per la custodia dei beni lasciati in garanzia, proponiamo che Stogit crei un veicolo legale a sé stante ma controllato al 100% dalla stessa, la cui attività sia esclusivamente l’offerta del servizio di custodia. Tale soluzione isolerebbe questa specifica attività di custodia dalle regolari attività del servizio di stoccaggio e creerebbe ulteriori assicurazioni di solvibilità per l’utente e il soggetto terzo creditore.
- **Determinazione di un secondo beneficiario nel contratto di pegno irregolare.** Richiediamo la possibilità di aggiungere, da parte dell’utente, un secondo beneficiario del pegno in ordine di priorità. Il responsabile del bilanciamento manterrebbe ovviamente i suoi diritti e la sua priorità nell’escussione del pegno ma, nel caso in cui egli non abbia alcuna esposizione con l’utente, il secondo beneficiario potrebbe prendere titolo del gas in pegno. Tale possibilità consentirebbe all’utente di ottenere un finanziamento anche per la parte di gas lasciata in



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

pegno senza intaccare i diritti del responsabile del bilanciamento di rilevare tale gas per il saldo di somme eventualmente dovute dall'utente.

- **Pegno irregolare con regola percentuale (in aggiunta al pegno con giacenza fissa).** Proponiamo la possibilità di istituire un pegno irregolare in cui il valore del pegno sia proporzionale alla giacenza in base a una formula matematica.

La metodologia proposta consisterebbe in un accordo iniziale dove utente e soggetto terzo creditore si accordano sul fatto che il soggetto terzo creditore possa unilateralmente variare la percentuale di giacenza in pegno fino ad un limite superiore X%. Stogit dovrebbe pubblicare sul Portale Capacità la giacenza giornaliera e conseguentemente calcolare la "giacenza a pegno" in base alla % impostata dal soggetto terzo creditore. Quest'ultimo dovrebbe essere in grado di variare a sua discrezione la % vincolata fino al limite superiore X%.

Tale regola percentuale sul pegno produrrebbe:

- ridotte comunicazioni per variazioni di pegno tra utente, soggetto terzo creditore e Stogit rispetto ad un pegno in cui la quantità sia fissa (a titolo di esempio nella fase di iniezione, la giacenza aumenta su base giornaliera e conseguentemente il gas posto a garanzia aumenta, l'opposto avviene in fase di erogazione).
- l'operatività dell'utente è garantita avendo una percentuale di giacenza disponibile per erogazioni o partecipare al mercato del bilanciamento senza il rischio che per qualche ritardo di comunicazione tutto il gas in giacenza sia posto a pegno (si suppone che $X\% < 100\%$).
- il soggetto terzo creditore può decidere di limitare l'operatività dell'utente se in qualunque momento decidesse di porre il pegno pari al limite superiore X%.

Restando comunque come sempre a piena disposizione per qualsiasi ulteriore eventualmente necessario chiarimento e futura opportunità di confronto in materia, rinnoviamo tutti i nostri migliori saluti.

Paolo Ghislandi